

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: B. Schima e D. Nardi, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 9 febbraio 2015 [Ref. Ares (2015) 528512], inviata in risposta all'istanza della ricorrente per l'adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato delle carni di pollame, in base all'articolo 219, paragrafo 1, o all'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *La Delta Group agroalimentare Srl sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

<sup>(1)</sup> GU C 178 dell'1.6.2015.

## Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Iran Insurance/Consiglio

(Causa T-558/15)

(2016/C 027/75)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il Consiglio dell'Unione europea a corrispondere alla ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali da essa subiti a causa dell'illegittima imposizione nei suoi confronti di misure restrittive da parte del Consiglio conformemente ai seguenti atti illegittimi del Consiglio: i) decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC<sup>(1)</sup>; ii) regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010<sup>(2)</sup>; iii) decisione del Consiglio 2011/783/PESC del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(3)</sup>; iv) regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del 1° dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(4)</sup>; v) regolamento del consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010<sup>(5)</sup>;
- accordare un risarcimento per un importo totale di: i) GBP 84 767,66 più; ii) EUR 4 774 187,07 più; USD 1 532 688 più iv) ogni altro importo che possa essere determinato nel corso del procedimento, a copertura tanto del danno morale quanto del danno materiale sofferti dalla ricorrente per effetto degli atti illegittimi del Consiglio.
- condannare il Consiglio a sostenere le spese della ricorrente per questo ricorso.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. La ricorrente sostiene che a norma dell'articolo 340 TFUE, chi è vittima di un danno causato da un'istituzione dell'UE può chiedere un risarcimento a tale istituzione. La giurisprudenza ha specificato le condizioni per siffatta azione, così elencate nella sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 nella causa *Safa Nicu Sepahan/Consiglio* (T-384/11, ECR, EU: T:2014:986): a) l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni; b) l'effettività del danno; e c) l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento fatto valere e il danno lamentato.
2. La ricorrente afferma che le tre condizioni menzionate sono soddisfatte in relazione alla sua situazione: il Consiglio ha commesso una «violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza», come deciso dal Tribunale nella sua sentenza del 6 settembre 2013 nella causa *Iran Insurance/Consiglio* (T-12/11, EU:T:2013:401); la ricorrente ha sofferto un ingente danno morale e materiale; e tale danno è la diretta conseguenza di sanzioni illegittime.
3. La ricorrente indica altresì che, come ulteriormente specificato negli argomenti contenuti nel ricorso, il danno morale sofferto dalla ricorrente è quantificato nell'importo di EUR 1 000 000; e i danni materiali, che sono quantificati da auditor indipendenti, ammontano a GBP 84 767,66 più EUR 3 774 187,07 più USD 1 532 688, fatto salvo ogni altro importo che possa essere determinato nel corso del procedimento. Conseguentemente, l'importo totale dell'azione di risarcimento della ricorrente ammonta a GBP 84 767,66 più EUR 4 774 187,07 più USD 1 532 697,01 più qualsiasi altro importo che possa essere stabilito nel corso del procedimento.

<sup>(1)</sup> GU L 281, pag. 81.

<sup>(2)</sup> Regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, GU L 281, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 319, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 319, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 88, pag. 1.

## Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-559/15)

(2016/C 027/76)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

*Ricorrente:* Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare il Consiglio dell'Unione europea a corrispondere alla ricorrente un risarcimento per i danni materiali e morali da essa subiti a causa dell'illegittima imposizione nei suoi confronti di misure restrittive da parte del Consiglio conformemente ai seguenti atti illegittimi del Consiglio: i) decisione del Consiglio 2010/644/PESC del 25 ottobre 2010 recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC<sup>(1)</sup>; ii) regolamento del Consiglio (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010<sup>(2)</sup>; iii) decisione del Consiglio 2011/783/PESC del 1 dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(3)</sup>; iv) regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del 1<sup>o</sup> dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran<sup>(4)</sup>; v) regolamento del Consiglio (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010<sup>(5)</sup>;